



*Ministero dello Sviluppo Economico*

**Dipartimento per la regolazione del mercato**  
Direzione Generale per la Concorrenza e i Consumatori  
Ufficio B2 (ex DGAMTC)

ALLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA  
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
LORO SEDI

ALL'UNIONCAMERE  
Piazza Sallustio, 21  
00187 ROMA

p.c.: ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME  
LORO SEDI

Al Garante per la sorveglianza dei prezzi

SEDE

Alla Direzione generale vigilanza e normativa tecnica

SEDE

Al Dipartimento per la competitività  
Direzione generale energia e risorse minerarie

SEDE

**Oggetto: Rilevazione dei prezzi provinciali del G.P.L sfuso per uso riscaldamento.**

Con Circolari n° 3344/C del 28.07.1994 e n° 3373/C del 20.06.1995, emanate a suo tempo dalla soppressa Direzione Generale del commercio interno e dei consumi industriali dell'ex Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, codeste Camere di commercio, nell'ambito delle incombenze loro derivanti dall'art. 13 del D.P.R. 28.06.1955, n. 620, sono state invitate a predisporre rilevazioni quindicinali dei prezzi praticati al consumo per il gasolio da riscaldamento e per l'olio combustibile fluido e, successivamente, ad ampliare le stesse rilevazioni al gasolio per l'agricoltura ed al gas di petrolio liquefatto (G.P.L.) in bombole e sfuso.

Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituito presso questo Ministero ai sensi dell'articolo 2, comma 199, della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), ha sollecitato una integrazione delle predette rilevazioni al fine di tener conto di alcune segnalazioni pervenute da cittadini che lamentano la difficoltà a confrontare in alcuni casi i prezzi effettivamente

pagati per le forniture di *G.P.L. sfuso per uso riscaldamento venduto a mezzo di contatore* con quelli pubblicati nell'ambito delle rilevazioni quindicinali curate da codeste Camere.

Considerato che per la commercializzazione dei prodotti in questione è spesso utilizzata, per la fatturazione, un'unità di misura differente da quella (per consegne di 1000 litri) prevista dalle citate circolari ai fini della corrispondente rilevazione, sarebbe infatti opportuno, per esigenze di maggiore trasparenza e per un miglioramento dell'informazione nei confronti dei consumatori, aggiungere alle rilevazioni già in uso ed inserire nei listini prezzi periodicamente pubblicati, ferme restando le altre indicazioni anche metodologiche al riguardo fornite, anche una nuova rilevazione relativa al *prezzo al Normal metro cubo (1 atmosfera di pressione e 15° di temperatura) di GPL allo stato gassoso venduto a mezzo di contatore*, pur se anche in questo caso distribuito a mezzo di cisternette interrate e bomboloni.

Benché tale ulteriore rilevazione non consentirà comunque di effettuare immediati ed automatici confronti rispetto ai prezzi del medesimo prodotto venduto a litri (oltre che per la differente unità di misura anche, ad esempio, per la differenza del momento di fatturazione e l'implicita inclusione nella stessa, in caso di vendita a contatore, degli oneri connessi ai tempi di stoccaggio), né fra i prezzi praticati nelle diverse province (ad esempio, per le diverse composizioni delle miscele di gas in relazione al tipo di uso e alle condizioni climatiche in cui vengono ad essere utilizzate), né rispetto ai prezzi di altri prodotti analoghi (in relazione al diverso tenore energetico), certamente renderà più agevole per i consumatori la verifica degli eventuali scostamenti del prezzo di fatturazione, rispetto al prezzo medio praticato nella medesima area territoriale e per la medesima tipologia di vendita.

Ciò premesso, si invitano codeste Camere, anche ai sensi dei commi 196 e 199 del richiamato articolo 2 della legge finanziaria 2008, ad integrare nei termini sopra esposti le rilevazioni di propria competenza.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)

